

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Operazioni di business restructuring e dissimulata cessione d'azienda

di **Domenico Santoro, Gianluca Cristofori**

Sempre più frequentemente, in occasione di fenomeni di **delocalizzazione produttiva** o di **processi d'integrazione** “a monte” e/o “a valle” lungo la catena del valore, realizzati mediante la costituzione di **società in altri Stati**, la **prassi accertativa** dell'Amministrazione finanziaria è giunta a riqualficare **single transazioni** intervenute tra **imprese associate** in asserite operazioni volte a dissimulare vere e proprie **cessioni di rami d'azienda**.

Ciò, non solo ai fini della **disciplina in materia di prezzi di trasferimento infragruppo** prevista dall'[articolo 110, comma 7, Tuir](#), trattandosi di asserite operazioni di *business restructuring* nell'accezione di cui al capitolo IX delle “*Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento*” (GL-OCSE), bensì anche ai fini dell'**imposizione indiretta**, con conseguente applicazione dell'**imposta di registro in misura proporzionale**.

Tali riqualficazioni si fondano sul convincimento che le **single transazioni** intervenute tra l'impresa residente in Italia e l'impresa non residente (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla **cessione di beni strumentali** e/o di **materie prime**, ovvero alla **prestazione di servizi** di formazione del personale in loco, nonché alla **cessione** a titolo di proprietà o la concessione in uso di **assets immateriali**, come la **lista clienti** o il **know how produttivo**) non siano da considerare singolarmente, bensì nella loro **dimensione complessiva**, sul presupposto che una **pluralità di transazioni** sarebbe talvolta idonea a dissimulare una vera e propria **cessione di ramo d'azienda**, secondo lo schema della cd. “**cessione spezzatino**”.

Tralasciando in questa sede qualsiasi considerazione in ordine alle condizioni al ricorrere delle quali possa dirsi riscontrata una **business restructuring**, nell'accezione di cui al citato capitolo IX delle **GL-OCSE** (giova soltanto rammentare che il paragrafo 9.1 delle GL-OCSE precisa che “*l'espressione **riorganizzazione aziendale** si riferisce alla **riorganizzazione transnazionale** delle relazioni commerciali o finanziarie tra imprese associate, inclusa la risoluzione o la rinegoziazione sostanziale di accordi già esistenti*”), preme focalizzare l'attenzione sulla **nozione di azienda** (o ramo di essa), per provare a individuare una linea di demarcazione tra ciò che possa ritenersi **cessione di singoli assets** e ciò che, invece, possa legittimamente integrare una **cessione di un vero e proprio compendio aziendale**.

In merito, la **Corte di Cassazione**, con la [sentenza n. 1955 del 04.02.2015](#), riferibile a un caso di cd. “**cessione spezzatino**”, ha esplicitato i criteri che devono essere seguiti dall'interprete per la riqualficazione di un insieme di cessioni, unitariamente considerate, in una **dissimulata**

cessione d'azienda (o ramo di essa), precisando che “è nella **organizzazione del complesso dei beni** che va riconosciuta la componente immateriale caratteristica dell'**azienda**, o di un suo **ramo**, atteso che i beni, singolarmente considerati, prospettano solo la loro specifica essenza, ma la loro “**organizzazione**”, **finalizzata alla produzione**, conferisce al complesso dei beni il carattere di **complementarietà** necessario perché possa attribuirsi ad esso la definizione di **azienda**”. In particolare, “Ai fini di configurare la **cessione di azienda**, non è necessario il trasferimento delle attività svolte dalla cedente alla cessionaria, ma è **sufficiente** che sia trasferita, come nel caso di specie, con riferimento all'attività produttiva, un'**unità organizzativa autonoma**”.

Con specifico riferimento alle operazioni di **business restructuring**, la [CTP Varese, sentenza n.335/16 del 24.05.2016](#), in relazione a una contestazione volta a riqualificare in termini di **cessione d'azienda** la **ristrutturazione aziendale** di una società italiana avvenuta con la **dismissione dell'attività in Italia** nell'arco di **5 anni**, la vendita dei beni materiali e immateriali alla nuova entità in Polonia, così da **attrarre** a imposizione il **valore dell'avviamento** inespresso “come si farebbe nelle transazioni fra indipendenti”, ha precisato che “le ricorrenti hanno dimostrato che la società polacca non ha acquistato se non dei **macchinari** e le **concessioni di brevetti** per la produzione di beni e che **non ha mai avuto accesso diretto alla clientela**, dal momento che la distribuzione avveniva e avviene attraverso la [...] italiana, come risulta dal contratto del 2006. Come si può parlare di **avviamento** in questo caso? Inoltre, la società polacca nemmeno può vendere a terzi indipendenti, essendo legata alla **produzione esclusivamente a favore della società italiana**”.

Si consideri, inoltre, che la **mera spoliazione di assets** da parte di un'impresa residente in Italia a beneficio di un'entità associata non corrisponde necessariamente a un'operazione di **business restructuring**, in quanto occorre dimostrare che, nel caso di specie, sia riscontrabile anche una effettiva **mutazione del profilo funzionale** in termini di **investimenti, rischi assunti e funzioni esercitate** nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Più di recente, la [CTR Lombardia, sentenza n.2379/2018 del 24.05.2018](#), in merito a una contestazione dell'Amministrazione finanziaria volta a **riqualificare** l'acquisto di una **lista clienti** in termini di **cessione di ramo d'azienda**, in quanto accompagnata anche dal **trasferimento di due dipendenti**, ha ritenuto **non configurabile** nel caso di specie la **cessione di un'azienda**, in quanto “i due dipendenti **non risultano disporre di alcun potere di rappresentanza della società contribuente**. Pertanto, anche sotto questo profilo **non si manifesta alcuna capacità produttiva** di reddito di impresa in grado di connotare il loro passaggio alle dipendenze della [...], unitamente alla lista di clienti acquistata dalla consociata estera, come trasferimento di ramo d'azienda”.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)